

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1233/2014 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 184 e 187,visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (qui di seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004.
- (2) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 18 luglio 2014. La firma a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri è stata autorizzata con decisione 2014/665/UE del Consiglio ⁽⁴⁾. In attesa dell'espletamento delle procedure per l'approvazione del protocollo da parte del Consiglio a nome della Comunità europea dell'energia atomica, esso si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.
- (3) L'articolo 5 e l'allegato VII del protocollo prevedono modifiche al contingente tariffario esistente per i vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con effetto dal 1° luglio 2013.
- (4) A norma dell'articolo 10 del protocollo, per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base definiti nel protocollo, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° luglio 2013.
- (5) La ripartizione dell'aumento del volume del contingente tariffario di 40 500 hl a decorrere dal 1° luglio 2013 per i vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri dovrebbe essere effettuata garantendo parità di trattamento agli operatori che hanno importato vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2013 nell'ambito delle pertinenti linee tariffarie.
- (6) Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Inoltre, a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea, è opportuno sopprimere i riferimenti ai contingenti tariffari per i vini originari di tale Stato membro contenuti nel regolamento (CE) n. 2597/2001.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 25 del 29.1.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 276 del 18.9.2014, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione 2014/665/UE del Consiglio, del 18 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 276 del 18.9.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (GUL 345 del 29.12.2001, pag. 35).

